

SCHEDA 6 – LE VENDITE A DISTANZA EFFETTUATE DA SOGGETTI PASSIVI IVA NEI CONFRONTI DI PRIVATI CON CONSEGNA A DOMICILIO IN TERRITORIO SAMMARINESE



Domanda I
Chi è il soggetto che ha commissionato il trasporto o la spedizione?

Il fornitore o un terzo per conto dello stesso (1)

L'acquirente privato o soggetto ad esso assimilato

Domanda II
La cessione del bene determina il superamento della soglia dei 28.000 euro (2)?

Si

L'OPERATORE DEVE NOMINARE UN PROPRIO RAPPRESENTANTE FISCALE IN SAN MARINO E RICHIEDERE UN CODICE OPERATORE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SAMMARINESE IN MODO DA ASSOLVERE L'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

No

Domanda III
L'operatore italiano ha esercitato l'opzione ex art. 15 D.M. 21 giugno 2021? (3)

Si

L'OPERATORE ITALIANO DEVE NOMINARE UN PROPRIO RAPPRESENTANTE FISCALE IN SAN MARINO E RICHIEDERE UN CODICE OPERATORE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SAMMARINESE IN MODO DA ASSOLVERE L'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

No

LA VENDITA A DISTANZA È ASSOGGETATA ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

LA VENDITA A DISTANZA È ASSOGGETATA ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO



- 1) **BENI SPEDITI O TRASPORTATI DA O PER CONTO DEL FORNITORE** – L'ART. 5-BIS DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2011 DEL CONSIGLIO DEL 15 MARZO 2011, CHIARISCE CHE I BENI SONO CONSIDERATI SPEDITI O TRASPORTATI DA O PER CONTO DEL FORNITORE NEI SEGUENTI CASI: «A) QUANDO LA SPEDIZIONE O IL TRASPORTO DEI BENI È SUBAPPALTATO DAL FORNITORE A UN TERZO CHE CONSEGNA I BENI ALL'ACQUIRENTE; B) QUANDO LA SPEDIZIONE O IL TRASPORTO DEI BENI È EFFETTUATO DA UN TERZO, MA IL FORNITORE ASSUME LA RESPONSABILITÀ TOTALE O PARZIALE DELLA CONSEGNA DELLE MERCI ALL'ACQUIRENTE; C) QUANDO IL FORNITORE FATTURA E RISCUOTE LE SPESE DI TRASPORTO DALL'ACQUIRENTE PER POI TRASFERIRLE A UN TERZO CHE ORGANIZZA LA SPEDIZIONE O IL TRASPORTO DEI BENI; D) QUANDO IL FORNITORE PROMUOVE CON OGNI MEZZO I SERVIZI DI CONSEGNA DI UN TERZO PRESSO L'ACQUIRENTE, METTE IN CONTATTO L'ACQUIRENTE E UN TERZO O COMUNICA IN ALTRO MODO A UN TERZO LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA CONSEGNA DEI BENI AL CONSUMATORE».
- 2) **TRASPORTO/SPEDIZIONE A CARICO DEL FORNITORE O DI UN TERZO PER CONTO DELLO STESSO** – L'ART. 15 DEL D.M. 21 GIUGNO 2021 PREVEDE CHE «LE VENDITE DI BENI DIVERSI DAI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI, SPEDITI O TRASPORTATI DAL FORNITORE O PER SUO CONTO, ANCHE QUANDO IL FORNITORE INTERVIENE INDIRETTAMENTE NEL TRASPORTO O NELLA SPEDIZIONE DI BENI, A PARTIRE DA UNO STATO DIVERSO DA QUELLO DI ARRIVO DELLA SPEDIZIONE O DEL TRASPORTO A DESTINAZIONE DI ACQUIRENTI CHE NON AGISCONO NELL'ESERCIZIO DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI, SCONTANO L'IMPOSTA DEL PAESE DI DESTINAZIONE», LADDOVE SIA SUPERATA LA SOGLIA DI 28.000 EURO DI VENDITE ALL'ANNO.
- 3) **OPZIONE EX ART. 15 DEL D.M. 21 GIUGNO 2021** – L'ART. 15 DEL DECRETO CONSENTE AGLI OPERATORI ITALIANI DI NOMINARE UN RAPPRESENTANTE FISCALE IN SAN MARINO ANCHE PRIMA DI AVER SUPERATO I 28.000 EURO. A TAL FINE OCCORRE COMUNICARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE OPZIONE DA RAPPRESENTARE IN APPOSITO QUADRO DELLA PRIMA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA SCELTA.